

Sentenza: 21/4/2011, n.152

Materia: disposizioni tributarie e finanziarie

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 36 e 37 del r.d.lgs. 455/1946 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e art.2 d.P.R 1074/1965 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)

Ricorrente: Regione Sicilia

Oggetto: decreto legge 25 marzo 2010, n.40 convertito con modificazioni in legge 22 maggio 2010, n.73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori) art. 1 comma 6, art.2 comma 2 octies e comma 2 undecies e art.3 comma 2 bis

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 6 del d.l.40/2010 nella parte in cui stabilisce che le entrate derivanti dal recupero dei crediti d'imposta "sono riservate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario";

- illegittimità costituzionale dell'articolo 3 comma 2 bis nella parte in cui stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma affluiscono al fondo di cui all'articolo 7 quinquies, comma 1 del decreto legge 5/2009 anche con riferimento a controversie inerenti tributi erariali da riscuotersi nel territorio della Regione siciliana,
- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 comma 2 octies e comma 2 undecies;

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La Regione siciliana impugna le disposizioni in oggetto affermando la lesione, da parte delle stesse, delle attribuzioni e dell'autonomia finanziaria della regione quali risultano dagli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e dalle norme di attuazione dello stesso, nonché del principio di leale collaborazione.

La ricorrente, in via preliminare, sostiene che il d.l. non contiene alcuna clausola di salvaguardia delle attribuzioni delle regioni ad autonomia speciale per cui deve ritenersi che tale normativa si applica anche alla Regione siciliana.

L'articolo 1 comma 6 detta una specifica disciplina volta al recupero dei crediti d'imposta illegittimamente utilizzati stabilendo, tra l'altro, una generica riserva all'erario dello Stato e la definitiva acquisizione ad esso di tutte le somme in tal modo recuperate. Ciò, secondo la regione ricorrente, violerebbe le norme

statutarie e le relative norme di attuazione secondo le quali spettano alla regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, ad esclusione delle entrate nuove il cui gettito sia destinato dalle leggi statali alla copertura di specifici oneri dello Stato.

La Corte Costituzionale ritiene fondata tale questione e dichiara che spetta alla Regione siciliana non solo provvedere al recupero dei crediti d'imposta illegittimamente impiegati ma anche acquisire il gettito da essi derivanti, in quanto tale gettito altro non è che l'equivalente del gettito del tributo previsto (al di fuori dei quali è concesso il credito d'imposta), che compete alla regione ai sensi del già richiamato articolo 2 del dpr 1074/1965.

Analoghe censure vengono poi mosse nei confronti dell'articolo 2 comma 2 octies del decreto legge, il quale stabilisce che il gettito delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie tra le società concessionarie del servizio nazionale della riscossione e l'amministrazione finanziaria affluisca in fondi erariali destinati a specifiche finalità, anche qui senza riconoscere le spettanze regionali, ai sensi delle disposizioni statutarie e di attuazione, sul gettito in questione, relativo a quanto riscosso nel territorio della regione stessa.

La Corte giudica infondata la questione poiché si tratta di casi di controversie che non attengono a questioni inerenti la riscossione di un tributo erariale e quindi la più volte richiamata disposizione di cui all'articolo 2 del dpr 1074/1965. La questione è infondata anche con riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione che, secondo la regione ricorrente, sarebbe determinata dalla norma impugnata secondo cui spetta ad un decreto del Ministero dell'economia e finanze determinare la somma sulla cui base è individuato il dovuto all'erario per la definizione agevolata delle controversie, decreto rispetto alla adozione del quale non si prevede alcuna forma di partecipazione della Regione siciliana .

La Corte argomenta, infatti, che il principio di leale collaborazione è richiesto dalle norme statutarie e di attuazione nei casi in cui vengano individuate dal legislatore statale nuove entrate tributarie con clausola di riserva all'erario e sia complessa la determinazione del gettito derivante dalle nuove entrate anche rispetto alle preesistenti, riscosse sul territorio regionale e ciò non sussiste nel caso di specie.

E' infine impugnato l'articolo 3, comma 2 bis del d.l.40/2010 nella parte in cui prevedendo la definizione agevolata di tutte le controversie tributarie indicate ed, in particolare, di quelle di cui alla lettera b), stabilisce che le maggiori entrate così acquisite affluiscono nel fondo erariale previsto dal d.l. 5/2009 conv. in legge 33/2009, per essere destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace.

Tale disposizione, secondo la regione ricorrente, determinerebbe la sostituzione di un'entrata spettante alla regione con un'altra spettante allo Stato, in violazione delle prerogative della Regione siciliana sul gettito in questione, relativo a quanto riscosso sul proprio territorio.

La Corte giudica fondata la questione. Tale disposizione, argomenta la Corte, ha per oggetto quelle controversie, espressamente qualificate come tributarie, che

scaturiscono da contestazioni inerenti la riscossione di tributi erariali, la cui definizione porta ad una agevolazione in ordine a tributi preesistenti. Ora la previsione di tale agevolazione fiscale, con riferimento a tributi erariali riscossi nel territorio siciliano, incide sulle finanze della Regione siciliana e si pone in contrasto con il menzionato articolo 2 del dpr 1074/1965 secondo il quale spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.